

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
N. 127

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

GRASSO NICOLOSI ANNA

PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 18 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA,
APPROVATO CON REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N 773 (RIUNIONE IN LUOGO PUBBLICO NON AUTORIZZATA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

il 6 aprile 1959

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Roma, 23 marzo 1959.

L'onorevole Nicolosi Grasso Anna Maria è stata denunciata dai carabinieri della stazione di Carini per il reato di cui in oggetto.

Poiché occorre, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, l'autorizzazione a procedere di codesto Consesso, trasmetto la relativa richiesta del Procuratore della Repubblica in Palermo con gli atti del procedimento (fascicolo n. 7755/58 della Procura di Palermo).

Il Ministro

GONELLA.

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Palermo, 13 dicembre 1958.

Il Comando della Stazione dei carabinieri in Carini, con rapporto del 29 luglio

1958, riferiva a quel Pretore che l'onorevole Nicolosi Grasso la sera del 27 precedente, nonostante il divieto dell'autorità di pubblica sicurezza, aveva tenuto un pubblico comizio, parlando da un balcone della sede della locale Sezione del partito comunista italiano, nella quale si era rinchiusa, a circa 200 persone riunite nell'antistante piazza Duomo.

Lo stesso Comando precisava che l'onorevole Nicolosi Grasso era stata tempestivamente informata del divieto anzidetto e che analoga comunicazione era stata pure tempestivamente fatta al segretario di quella Sezione comunista, Ferrante Giuseppe, nonché al segretario di quella Camera del lavoro, Musso Vito. Ciò tuttavia non aveva impedito all'onorevole Nicolosi Grasso di iniziare il comizio, tanto che militari dell'arma, allo scopo di reprimere la violazione, erano stati costretti a penetrare coattivamente nella sede della Sezione comunista ed a procedere al sequestro di un microfono e di due altoparlanti adoperati per la diffusione del discorso.

Le circostanze sopra esposte hanno trovato conferma negli elementi acquisiti dal Pretore di Carini a seguito di sommaria istruzione, onde, costituendo la violazione commessa dall'onorevole Nicolosi Grasso il reato di cui all'articolo 18, quarto capoverso, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, questo ufficio avanza formale richiesta di auto-

rizzazione a procedere contro l'onorevole Nicolosi Grasso per il reato testé precisato.

Per le determinazioni di codesta onorevole Assemblea si unisce il fascicolo degli atti processuali, informando che l'onorevole Nicolosi Grasso, sebbene da questo ufficio regolarmente invitata, non ha creduto di presentarsi per fornire eventuali chiarimenti.

Il Procuratore della Repubblica